

1.1 Codex Imperiale

"La Buona Volontà è la leva del viver civile così come la Legge ne è il fulcro"

Talon "L'Irriducibile"

Caposaldo Primo – Sui reati contro la Persona

- **Soggetto primo – Sull'Omicidio:** *"Si abbia a considerar reato l'uccisione di ogni cittadino dell'Impero che sia stata cagionata per motivi avulsi dalla giustizia quivi codificata. Tale reato abbia a decader solo nel corso di una manifesta belligeranza, incluse le tenzoni d'arme, che abbia ricevuto formale avvallo dalla locale Signoria. La pena prevista sia in prima istanza la morte, in seconda istanza la traduzione in schiavitù o, in terza istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontar minimo di cinquanta falconi. Qualora il reo si sia macchiato del massacro di quattro o più vittime allor la predetta pena sarà moltiplicata per quattro fiate e, in caso di condanna capitale, al reo sarà inflitto l'amaro fio del supplizio."*
- **Soggetto secondo – Sull'Aggressione:** *"Si abbia a considerar reato l'aggressione di ogni cittadino dell'Impero che sia stata cagionata per motivi avulsi dalla giustizia quivi codificata. Per questo si abbia a intender ogni atto compiuto col deliberato intento di ferir una o più vittime. La pena prevista sia in prima istanza la detenzione ai lavori forzati per un periodo minimo di tre lune o, in seconda istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontar minimo di venti falconi. Qualora l'aggressione in oggetto abbia cagionato lesioni alle vittime allora la predetta pena sarà raddoppiata ovvero, nel caso tali ferite provochino qualsivoglia menomazione permanente, sarà moltiplicata per quattro fiate."*
- **Soggetto terzo – Sulla Prigione e la Coercizione:** *"Si abbia a considerar reato la limitazione illegittima delle libertà primarie, tanto che questa sia operata tramite restrizioni fisiche, ossia con la prigione, quanto per mezzo di qualsivoglia coercizione dell'umana volontà, quali ricatti et ammalamenti. Tale reato abbia ad applicarsi anche nei confronti dell'esercizio indebito della schiavitù (Cap. Quinto. Sogg. Secondo). La pena prevista sia in prima istanza la detenzione per un periodo minimo di tre lune o, in seconda istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontar minimo di dieci falconi."*

Caposaldo Secondo – Sui reati contro l'Istituzione

- **Soggetto primo – Sul Tradimento e la Corruzione:** *"Si abbia a considerar reato di Tradimento qualsivoglia atto volto a distruggere o denigrare l'autorità di un'Istituzione formalmente riconosciuta dalla Tetrarchia, il quale sia stato compiuto da un membro di questa stessa. La pena prevista sia in prima istanza la morte, in seconda istanza la traduzione in schiavitù o, in terza istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontar minimo di trenta falconi. Qualora il reo abbia ricevuto beni o favori da individui a loro volta rei di Cospirazione (Cap Secondo, Sogg. Secondo) allor la predetta pena sarà moltiplicata per tre fiate."*
- **Soggetto secondo – Sulla Cospirazione:** *"Si abbia a considerar reato l'aggregazione di due o più individui il cui scopo sia quello di distruggere o denigrare l'autorità di un'Istituzione formalmente riconosciuta dalla Tetrarchia. La pena prevista sia in prima istanza la morte, in seconda istanza la detenzione ai lavori forzati per un periodo minimo di un anno o, in terza istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontar minimo di trenta falconi."*

Caposaldo Terzo – Sui reati contro la Proprietà

- **Soggetto primo – Sul Furto:** *"Si abbia a considerar reato di furto la sottrazione indebita di beni materiali di qualsivoglia genere di cui sia comprovata l'altrui proprietà. La pena prevista sia in*

prima istanza la detenzione ai lavori forzati per un periodo minimo di tre lune o, in seconda istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontare minimo del doppio del valore di mercato corrente dei beni sottratti. Qualora il reo provveda di propria sponte alla piena restituzione dei beni sottratti allor la predetta pena potrà esser ridotta della metà. Qualora il furto in oggetto cagioni considerevoli danni a persone o istituzioni allor la predetta pena potrà includer, in prima istanza, la morte."

- **Soggetto secondo – Sulla Frode:** *"Si abbia a considerar reato di frode qualsivoglia profitto realizzato ricorrendo alla dissimulazione del vero o alla diffusione di informazioni mendaci. La pena prevista sia in prima istanza la detenzione ai lavori forzati per un periodo minimo di sei lune o, in seconda istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontare minimo del quadruplo dei profitti fraudolenti. Per il reato in oggetto si applicano le attenuanti et le aggravanti già contemplate per i furti (Cap. Terzo, Sogg. Primo)."*

Caposaldo Quarto – Sui reati contro il Territorio

- **Soggetto primo – Sulla Catastrofe:** *"Si abbia a considerar reato qualsivoglia atto volontario che cagioni gravi danni a una porzione di territorio dell'Impero, incluse le lande coloniali, dell'ammontare minimo di un ettaro. La pena prevista sia in prima istanza la traduzione in schiavitù e, in seconda istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontare minimo di trenta falconi. Qualora la catastrofe in oggetto cagioni considerevoli danni a persone o istituzioni allor la predetta pena potrà includer, in prima istanza, la morte."*
- **Soggetto secondo – Sull'Invasione:** *"Si abbia a considerar reato d'invasione l'occupazione in armi di un territorio dell'Impero, incluse le lande coloniali, dell'ammontare minimo di un ettaro. Tale reato decade qualora la Signoria che governa il territorio non contesti l'invasione entro una singola stagione. La pena prevista sia in prima istanza la detenzione ai lavori forzati per un periodo minimo di sei lune o, in seconda istanza, una sanzione pecuniaria dell'ammontare minimo di venti falconi. Per il reato in oggetto si applicano le attenuanti et le aggravanti già contemplate per le catastrofi (Cap. Quarto, Sogg. Primo)."*

Caposaldo Quinto – Sulla disciplina della Società

- **Soggetto primo – Sul rispetto dei Ranghi:** *"S'impone ai probi cittadini dell'Impero il massimo rispetto per i ranghi della propria società o istituzione, i quali nondimeno dovranno esser opportunamente indicati da chi li possiede. Nel trovarsi per la prima volta al cospetto di un individuo di rango maggiore, ogni cittadino dovrà render riverente omaggio inchinandosi et scoprendosi il capo. In aggiunta al predetto obbligo, l'individuo di rango maggiore avrà diritto di pretendere il silenzio dell'interlocutore. Tale obbligo e diritto decade qualora l'individuo di turno non esibisca palesamente, con parole o emblemi, il suo status. Qualora l'omaggio richiesto non sia reso, è facoltà della parte lesa chieder soddisfazione al Sire locale et questo potrà quindi comminar sanzioni o imposizioni a sua discrezione. In ultima istanza, qualora un individuo compia un reato nei confronti di un soggetto di rango maggiore allora le pene previste saranno applicate in misura doppia."*
- **Soggetto secondo – Sulla Schiavitù:** *"S'impone ai proprietari d'individui in regime di schiavitù di registrar l'acquisizione di costoro presso il catasto della propria Signoria. Qualora lo schiavo sia stato in precedenza un probo cittadino dell'Impero, è fatto obbligo al padrone di tener fedele traccia scritta dei motivi per cui il soggetto sia caduto in siffatta condizione. Qualora un padrone decida di concedere formali privilegi al suo schiavo, questi dovranno esser parimenti registrati e un eventuale nuovo possessore non potrà astenersi dall'accordargli la medesima concessione. Qualora un padrone non rispetti la predetta disciplina, ciò ricadrà sotto il reato di Frode (Cap. Terzo, Sogg. Secondo)."*

Caposaldo Sesto – Sulla disciplina della Proprietà e del Commercio

- **Soggetto primo – Sui beni dispersi:** *"Un qualsivoglia bene rinvenuto in un territorio spetta alla Signoria di questo o, in caso di luoghi scevri di governo, a chi per primo lo rinviene. Tale diritto decade qualora l'eventuale proprietario del bene possa esibire prova scritta o materiale che attesti le sue legittime rivendicazioni."*
- **Soggetto secondo – Sulla libertà di scambio:** *"Le Signorie leali all'Impero hanno pieno diritto di ceder et acquisire la proprietà di beni di qualsivoglia genere purché ciò avvenga nell'ambito di accordi ligi ai suddetti Capisaldi (Cap. Terzo). A siffatta libertà si applicano le restrizioni imposte dal regime del Monopolio e questi stessi, nondimeno, possono esser liberamente ceduti a discrezione dei possessori (Cap. Sesto, Sogg. Terzo)"*
- **Soggetto terzo – Sui Monopoli:** *"Nel caso di beni sottoposti al regime di Monopolio, spetta al possessore di questo fissar i prezzi minimi di mercato in ragione dell'ammontare della propria produzione. In aggiunta è facoltà dei possessori di Monopoli applicar gabelle su ogni compravendita dei predetti beni esclusa dalla propria filiera."*

Caposaldo Settimo – Sulla disciplina dell'Occulto

- **Soggetto primo – Sulla responsabilità nell'esercizio mistico:** *"Qualsivoglia reato cagionato tramite l'esercizio di sortilegi o mezzi occulti di qualsivoglia genere è da imputarsi a chi ha invocato siffatti poteri. Tale responsabilità si applica anche nel caso in cui l'invocatore del potere in oggetto non sia consapevole delle conseguenze del suo operato, purché completamente padrone della propria volontà. Qualora il potere in oggetto sia stato invocato in seno a una pratica collettiva, quale un rituale, allora tutti i partecipanti divideranno la medesima responsabilità."*
- **Soggetto secondo – Sulle creature et gli spiriti occulti:** *"Qualsivoglia entità le cui origini siano palesemente frutto di pratiche mistiche non ricade nei doveri et nei diritti quivi ascritti. Nel caso l'entità in oggetto sia controllata da un cittadino dell'Impero allora questo avrà piena responsabilità del suo operato. Nel caso in cui l'entità sia invece priva di controllo allora di questa si potrà disporre alla stregua di un bene disperso (Cap. Sesto, Sogg. Primo)"*